

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 696

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

e dal Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2001

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti hanno prodotto effetti significativi sul settore del trasporto aereo civile, con una consistente riduzione del numero dei passeggeri trasportati. Nel contempo le compagnie di assicurazione hanno drasticamente modificato le condizioni praticate alle compagnie aeree per la copertura assicurativa di rischi derivanti da guerre o da atti terroristici.

L'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001, preso atto della situazione di crisi del settore aereo, ha ritenuto opportuno un immediato intervento di sostegno da parte dei Governi a favore delle compagnie aeree, proprio in tema di copertura assicurativa dei rischi derivanti da eventi legati al fenomeno del terrorismo.

L'intervento governativo auspicato deve comunque soddisfare le seguenti condizioni:

essere finalizzato a coprire una situazione contingente del mercato delle assicurazioni commerciali, al fine di garantire comunque a terzi la copertura in caso di guerra o di atti terroristici;

essere limitato ad un periodo di un mese ed accompagnato da misure volte a favorire nel settore interessato il ripristino delle condizioni di mercato.

In linea con quanto raccomandato dall'Ecofin, molti Paesi europei hanno già emanato specifici provvedimenti contenenti una esplicita garanzia dei Governi a favore delle compagnie di bandiera.

In Italia le compagnie di assicurazione hanno notificato alle compagnie aeree nazionali la disdetta dei contratti di copertura assicurativa dei rischi derivanti da guerra o da atti terroristici, offrendo nuove polizze assicurative per danni a terzi che prevedono

una copertura più limitata per singolo evento, a costi molto più elevati rispetto al passato.

In presenza di tale situazione, il Governo ha ritenuto di dover tempestivamente accogliere l'orientamento espresso dall'Ecofin ed ha predisposto il decreto-legge che si illustra.

Il provvedimento muove dalla indubbia constatazione che le compagnie aeree si trovano nell'impossibilità di ottenere copertura assicurativa alle ordinarie condizioni di mercato generalmente praticate nel periodo antecedente all'11 settembre 2001.

Conseguentemente si prevede, analogamente ai citati provvedimenti già emanati da altri Paesi europei, il rilascio da parte del Governo italiano di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, ai fini della copertura assicurativa dei rischi derivanti da guerra e atti terroristici per un periodo limitato di un mese a partire dalle ore 00.00 del 28 settembre 2001.

Il provvedimento riguarda esclusivamente le imprese di trasporto aereo nazionali, per tali intendendosi quelle munite di valida licenza di esercizio rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000.

La garanzia finanziaria rilasciata dal Governo, che dovrebbe consentire il proseguimento delle attività delle citate imprese di trasporto aereo, viene prevista specificamente per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, ad eccezione di casi di dolo o colpa grave imputabili alle compagnie aeree stesse.

L'intervento del Governo, previsto nella misura massima per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro di 2,2 miliardi di euro, supporta le compagnie aeree in ordine agli importi per i quali le stesse si trovano nell'impossibilità - in presenza sia di rifiuto di copertura assicurativa sia di offerta di copertura assicurativa eccessivamente onerosa rispetto alle ordinarie condizioni di mercato generalmente praticate antecedente-

mente all'11 settembre 2001 - di ottenere un'adeguata copertura assicurativa.

Data la straordinarietà dell'intervento e la sua durata limitata nel tempo, lo Stato italiano, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave da parte delle compagnie aeree, ritiene opportuno rinunciare ad ogni rivalsa nei confronti delle citate imprese di trasporto aereo e, per la durata della garanzia, a qualsiasi remunerazione dovuta dalle imprese di trasporto aereo a fronte della garanzia prestata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001.

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti d'America;

Visti gli atti di indirizzo formulati dall'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001 con particolare riguardo all'opportunità di un sostegno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo che sia limitato nel tempo e finalizzato a favorire un rapido riequilibrio economico del settore;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento delle attività dalle stesse svolte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai

sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, per la durata di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI - TREMONTI - LUNARDI -
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

